

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018**  
**149/2018/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI**  
**DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1011<sup>a</sup> riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012"(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

- 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 99/2016/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 733/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 733/2016/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
  - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
  - la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 145/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 145/2017/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 220/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 220/2017/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 858/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 858/2017/R/GAS);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 859/2017/R/GAS;
  - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 148/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 148/2018/R/GAS);
  - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, prevede che entro la data del 28 febbraio dell’anno  $t+1$  siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno  $t$  calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno  $t-1$ ;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l’articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi

per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;

- l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
- l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti;
- con la deliberazione 220/2017/R/GAS sono state definite le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con comunicazioni del 15 settembre 2016 (prot. Autorità 25735 e 25740 del 16 settembre 2016) l'impresa distributtrice 3045-IRETI S.p.a. ha presentato istanza per l'uscita dal regime di tariffa d'ufficio per la località 4321-Lumarzo (GE), presentando documentazione volta a dimostrare che l'impresa distributtrice 209-GENOVA RETI GAS S.r.l., gestore del servizio di distribuzione in tale località fino all'anno 2015, non avrebbe ricevuto contributi ai fini della realizzazione degli investimenti relativi agli impianti e alle reti di distribuzione del gas naturale e che tali contributi sarebbero stati erogati a fronte di investimenti relativi ad una rete di distribuzione di gas diversi, con riferimento ad una località gestita da un'impresa terza;
- con lettera del 15 febbraio 2018 (prot. Autorità 4378) la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha comunicato alla società 3045-IRETI S.p.a., a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, di ritenere opportuno proporre all'Autorità di accogliere l'istanza per l'uscita dal regime di tariffa d'ufficio per la località 4321-Lumarzo (GE), con decorrenza dall'anno 2017.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nella deliberazione 858/2017/R/GAS, con la quale sono state rideterminate le tariffe di riferimento per gli anni 2009-2016, la società 378-ACAM GAS S.p.a. è stata inserita, a causa di un errore materiale, nella Tabella F, relativa alle imprese che hanno presentato istanza di rettifica e integrazione di dati patrimoniali da

accettare con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento 2018, invece che nella Tabella E della medesima deliberazione 858/2017/R/GAS, in cui sono indicate le imprese distributrici per le quali la decorrenza delle rettifiche è a partire dalle tariffe di riferimento definitive dell'anno 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione a richieste di rettifica con decorrenza dall'anno tariffe 2017 connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
  - come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 99/2016/R/GAS, sono state presentate entro la data del 15 febbraio 2016 istanze di rideterminazione riferite a località servite dalle imprese distributrici di cui alla Tabella A della medesima deliberazione;
  - come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 733/2016/R/GAS, sono state presentate entro la data del 15 settembre 2016 istanze di rideterminazione riferite a località servite dalle imprese distributrici di cui alla Tabella B della medesima deliberazione;
  - nelle parti di motivazione della deliberazione 99/2016/R/GAS e della deliberazione 733/2016/R/GAS è previsto che le decorrenze delle rettifiche di cui ai punti precedenti siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
  - nel corso del 2016 l'impresa distributtrice 589-Azienda Servizi Territoriali S.p.a. ha presentato istanza di rideterminazione tariffaria con riferimento alla località 4776-Travagliato (BS);
  - con comunicazioni del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7545) per l'impresa distributtrice 24121-Blu Reti Gas S.r.l., con riferimento alla località 3476-Capo di Ponte (BS), del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7557) per l'impresa distributtrice 589-Azienda Servizi Territoriali S.p.a., con riferimento alla località 4776-Travagliato (BS), del 6 giugno 2017 (prot. Autorità 19792), per l'impresa distributtrice 22668-2i Rete Gas S.p.a., con riferimento alla località 3229-Urgnano (BG), e del 15 febbraio 2018 (prot. Autorità 4378) per l'impresa distributtrice 3045-IRETI S.p.a., con riferimento alle località 4315-Bargagli (GE), 4316-Bogliasco (GE), 4317-Ceranesi (GE), 4326-Pieve Ligure (GE) e 4331-Uscio (GE), la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha comunicato alle imprese distributrici di cui sopra di aver ritenuto idonea, ad una prima analisi di natura formale, la documentazione presentata al fine di giustificare gli incrementi patrimoniali;
  - con comunicazioni del 24 febbraio 2017 (prot. Autorità 7545) per l'impresa distributtrice 24121-Blu Reti Gas S.r.l., con riferimento a località con cespiti di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica, del 13 aprile 2017 (prot. Autorità 14545) per l'impresa distributtrice 5540-Pomilia Reti Gas S.r.l., con riferimento alla località 4660-Pomigliano d'Arco (NA), del 9

maggio 2017 (prot. Autorità 16748) per l'impresa distributrice 14815-Pasubio Distribuzione Gas S.r.l., con riferimento alle località 6069-Malo (VI), 5829-Montecchio Maggiore (VI), 5834-Schio (VI), 5081-Thiene (VI), 5835-Torrebelvicino (VI) e 4311-Valdagno (VI), del 6 giugno 2017 (prot. Autorità 19792), per l'impresa distributrice 22668-2i Rete Gas S.p.a., con riferimento alle località 2814-Forte dei Marmi (LU) e 9744-Francavilla al Mare (CH), del 26 ottobre 2017 (prot. Autorità 35205) per l'impresa distributrice 615-Ascoli Reti Gas S.r.l., con riferimento alla località 7066-Venarotta (AP), del 29 dicembre 2017 (prot. Autorità 42121) per l'impresa distributrice 63-Molise Gestioni S.r.l., con riferimento a 32 località relative a Comuni nella Provincia di Campobasso, del 29 dicembre 2017 (prot. Autorità 42167) per l'impresa distributrice 1112-AS Retigas S.r.l., con riferimento a 15 Comuni nelle Province di Modena e Bologna, del 29 dicembre 2017 (prot. Autorità 42171) per l'impresa distributrice 25367-Inrete Distribuzione Energia, con riferimento alla località 4237-San Giovanni in Persiceto (BO) e a Comuni con cespiti conferiti al Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, del 29 dicembre 2017 (prot. Autorità 42172) per l'impresa distributrice 495-Rete Morenica S.r.l., con riferimento alla località 4800-Villafranca di Verona (VR), del 29 dicembre 2017 (prot. Autorità 42173) per l'impresa distributrice 1036-San Donnino Multiservizi S.r.l., con riferimento alla località 5004-Fidenza (PR), del 29 dicembre 2017 (prot. Autorità 42174) per l'impresa distributrice 807-Italgas Reti S.p.a., con riferimento alle località 1440-Faenza (RA), 1498-San Benedetto del Tronto (AP) e 1133-San Martino Alfieri (AT), e del 15 febbraio 2018 (prot. Autorità 4378) per l'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a., con riferimento a località relative a Comuni negli Atem di Parma, Genova 1 e Reggio nell'Emilia, la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha comunicato alle imprese distributrici di cui sopra di non aver ritenuto idonea la documentazione presentata al fine di giustificare gli incrementi patrimoniali, non avendo tali imprese trasmesso fonti contabili obbligatorie valide;

- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 145/2017/R/GAS, con comunicazioni del 23 dicembre 2013 (prot. Autorità 228 del 7 gennaio 2014), del 23 giugno 2014 (prot. Autorità 17821 del 26 giugno 2014) e del 30 luglio 2015 (prot. Autorità 23023 del 3 agosto 2015), l'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a. ha presentato istanza di riconoscimento dei costi di realizzazione degli allacciamenti relativi al periodo 1974-1997;
- con comunicazione del 25 luglio 2016 (prot. Autorità 21171) la Direzione Infrastrutture non ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza di riconoscimento dei costi di realizzazione degli allacciamenti relativi al periodo 1974-1997, evidenziando che tali costi, non essendo stati capitalizzati ma spesi in ogni esercizio, non possono trovare riconoscimento ai fini tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della RTDG 2009-2012, che prevede che il costo storico, per singoli cespiti

- acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie;
- con comunicazione del 10 novembre 2016 (prot. Autorità 33549 del 16 novembre 2016), l'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a. ha trasmesso ulteriore documentazione in relazione all'istanza di riconoscimento dei costi richiamata nei precedenti alinea, in riferimento alla quale sono tuttora in corso approfondimenti istruttori;
  - in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza successiva all'anno tariffe 2017:
    - entro la data del 15 febbraio 2018 sono state presentate istanze di rideterminazione tariffaria riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DISTRIBUTORE
83	SARDA RETI GAS S.r.l.
654	COGESER S.p.a.
682	GIGAS RETE S.r.l.
22668	2i RETE GAS S.p.a.
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.
25420	AP RETI GAS S.p.a.

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2017, con decorrenza dall'anno tariffe 2017:
  - è stata presentata istanza di rettifica relativa al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG dall'impresa distributrice 684-LENERGIE S.p.a., con riferimento all'anno 2012;
  - nella parte di motivazione della deliberazione 858/2017/R/GAS è previsto che:
    - le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, per le imprese distributrici elencate nella Tabella E della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
    - la richiesta di rettifica e integrazione di dati fisici presentata dalla società 573-PREALPI GAS S.r.l., con riferimento alla località 4312-Gallarate per l'anno 2015, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di

- o riferimento definitive per l'anno 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
  - o l'istanza di determinazione tariffaria d'ufficio presentata dall'impresa distributrice 20103-CENTRIA S.r.l., con riferimento alle località 5312-Terranuova Bracciolini e 6576-Terranuova Bracciolini, sia processata in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2017:
  - sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2018, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2016 e 2017, con riferimento a dati patrimoniali relativi agli anni 2015 e 2016, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

IDAEEG	DISTRIBUTORE
301	MEGARETI S.p.a.
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.p.a.
434	GROSSETO ENERGIA RETI GAS S.p.a.
499	2i RETE GAS IMPIANTI S.p.a. (ex Nedgia S.p.a.)
643	CNEA SUD S.r.l.
684	LENERGIE S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
926	ACEGASAPSAMGA S.p.a.
1092	PESCARA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.
3045	IRETI S.p.a.
20103	CENTRIA S.r.l.

- con comunicazione del 15 febbraio 2018 (prot. Autorità 4479 del 15 febbraio 2018) l'impresa distributrice 791-TOSCANA ENERGIA S.p.a. ha presentato istanza di rettifica dati correlata alla presenza di valori negativi del capitale investito netto per alcune località servite dalla medesima impresa distributrice;
- sono in corso approfondimenti degli Uffici in relazione all'istanza di rettifica dati presentata dall'impresa distributrice 791-TOSCANA ENERGIA S.p.a., di cui al precedente punto;
- è stata presentata, entro il 15 febbraio 2018, istanza di rettifica di dati fisici dall'impresa distributrice 25450-RETI METANO TERRITORIO S.r.l., con riferimento alla località 9819-Borgomale e all'anno 2015;
- nella parte di motivazione della deliberazione 148/2018/R/GAS è previsto che:

- l'istanza di rettifica e integrazione di dati patrimoniali per l'impresa distributrice 380-EROGASMET S.p.a., con riferimento alla località 4799-San Bonifacio, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- le istanze di rettifica e integrazione di dati fisici presentate dalle imprese distributrici 380-EROGASMET S.p.a. e 2908-SVILUPPO ENERGIA S.p.a., con riferimento rispettivamente alle località 4799-San Bonifacio e 5180-Maierato, per l'anno 2015, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito di alcuni approfondimenti svolti dagli Uffici, è risultato che per le località di seguito elencate, sorte a seguito di interconnessione di impianti e per le quali in almeno una delle località interessate dall'unione le tariffe di riferimento sono state calcolate d'ufficio, a causa di un malfunzionamento della procedura di calcolo non è stata mantenuta la condizione di tariffa d'ufficio nella nuova località sorta e pertanto le tariffe di riferimento sono state calcolate sulla base dei dati puntuali comunicati dalle imprese:

TABELLA C

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	ID LOCALITA'	DENOMINAZIONE LOCALITA'
1438	METEMA GESTIONI S.r.l.	10328	PIEVEBOVIGLIANA- FIORDIMONTE
22668	2i RETE GAS S.p.a.	10333	CAPRIATE SAN GERVASIO

**CONSIDERATO CHE:**

- con successivo provvedimento verranno riconosciuti i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti nel 2015 per le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza dall'anno tariffe 2017:
  - considerare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2017, le istanze di rideterminazione presentate dall'impresa distributrice 24121-Blu Reti Gas S.r.l., con riferimento alla località 3476-Capo di Ponte (BS), dall'impresa distributrice 589-Azienda Servizi Territoriali S.p.a., con riferimento alla località 4776-Travagliato (BS), dall'impresa distributrice 22668-2i Rete Gas S.p.a., con riferimento alla località 3229-Urgnano (BG), e dall'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a., con riferimento alle località 4315-Bargagli (GE), 4316-Bogliasco (GE), 4317-Ceranese (GE), 4326-Pieve Ligure (GE) e 4331-Uscio (GE);
  - non considerare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2017, le istanze di rideterminazione presentate dall'impresa distributrice 24121-Blu Reti Gas S.r.l., con riferimento a località con cespiti di proprietà della Comunità Montana di Valle Camonica, dall'impresa distributrice 5540-Pomilia Reti Gas S.r.l., con riferimento alla località 4660-Pomigliano d'Arco (NA), dall'impresa distributrice 14815-Pasubio Distribuzione Gas S.r.l., con riferimento alle località 6069-Malo (VI), 5829-Montecchio Maggiore (VI), 5834-Schio (VI), 5081-Thiene (VI), 5835-Torrebelvicino (VI) e 4311-Valdagno (VI), dall'impresa distributrice 22668-2i Rete Gas S.p.a., con riferimento alle località 2814-Forte dei Marmi (LU) e 9744-Francavilla al Mare (CH), dall'impresa distributrice 615-Ascoli Reti Gas S.r.l., con riferimento alla località 7066-Venarotta (AP), dall'impresa distributrice 63-Molise Gestioni S.r.l., con riferimento a 32 località relative a Comuni nella Provincia di Campobasso, dall'impresa distributrice 1112-AS Retigas S.r.l., con riferimento a 15 Comuni nelle Province di Modena e Bologna, dall'impresa distributrice 25367-Inrete Distribuzione Energia, con riferimento alla località 4237-San Giovanni in Persiceto (BO) e a località con cespiti conferiti al Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, dall'impresa distributrice 495-Rete Morenica S.r.l., con riferimento alla località 4800-Villafranca di Verona (VR), dall'impresa distributrice 1036-San Donnino Multiservizi S.r.l., con riferimento alla località 5004-Fidenza (PR), dall'impresa distributrice 807-Italgas Reti S.p.a., con riferimento alle località 1440-Faenza (RA), 1498-San Benedetto del Tronto (AP) e 1133-San Martino Alfieri (AT), e dall'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a., con riferimento a località relative a Comuni negli Atem di Parma, Genova 1 e Reggio nell'Emilia;

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, presentate entro la data del 15 febbraio 2018:
  - prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla TABELLA A del presente provvedimento siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, entro il termine del 28 febbraio 2019, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, e che le decorrenze siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2017, considerare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2017:
  - l'istanza per l'uscita dal regime di tariffa d'ufficio presentata dall'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a. per la località 4321-Lumarzo (GE);
  - la richiesta di rettifica di dati patrimoniali presentata dall'impresa distributrice 378-ACAM GAS S.p.a.;
  - le rettifiche ai dati patrimoniali derivanti dall'accoglimento dell'istanza presentata dall'impresa distributrice 684-LENERGIE S.p.a., relativa al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, con riferimento all'anno 2012;
  - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla Tabella E della deliberazione 858/2017/R/GAS;
  - le rettifiche di dati fisici richieste dall'impresa distributrice 573-PREALPI GAS S.r.l., con riferimento alla località 4312-Gallarate per l'anno 2015;
  - l'istanza di determinazione tariffaria d'ufficio presentata dall'impresa distributrice 20103-CENTRIA S.r.l. con riferimento alle località 5312-Terranuova Bracciolini e 6576-Terranuova Bracciolini;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2017, considerare ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2017:
  - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla TABELLA B della presente deliberazione;
  - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dall'impresa distributrice 380-EROGAMSET S.p.a., con riferimento alla località 4799-San Bonifacio;
  - le rettifiche di dati fisici per l'anno 2015 richieste dalle imprese distributrici 25450-RETI METANO TERRITORIO S.r.l., 380-EROGASMET S.p.a. e 2908-SVILUPPO ENERGIA S.p.a., rispettivamente per le località 9819-Borgomale, 4799-San Bonifacio e 5180-Maierato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere alla rettifica dei valori delle tariffe di riferimento per le località di cui alla TABELLA C del presente provvedimento, applicando il calcolo d'ufficio in luogo del calcolo puntuale;
- prevedere che le imprese distributrici di cui al precedente punto possano richiedere, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, l'applicazione del calcolo puntuale, presentando istanza di rettifica dati in cui si richieda lo stralcio della stratificazione per la parte degli incrementi patrimoniali precedentemente interessati dal calcolo d'ufficio.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2017*

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 1a allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

**Articolo 2**

*Indennità amministrativa*

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*